



CONVENTION DE COOPERATION SCIENTIFICHE

ENTRE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ET

UNIVERSITE PARIS - SORBONNE

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA
TRA L'UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
E L'ISTITUTO OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO (CNR)

Accordo di collaborazione tra
l'**Université Paris-Sorbonne** (1, rue Victor Cousin, 75005 Paris, France),
rappresentata dal prof. Barthélémy Jobert, presidente,
e l'**Istituto Opera del Vocabolario Italiano (CNR)** (via di Castello 46, 50141 Firenze, Italia),
rappresentato dal prof. Massimo Inguscio,
presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
(di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti").

Visto che:

1. L'Université Paris-Sorbonne prosegue il programma ANR Créalscience ANR-10-CREA-007-01, codiretto dal 2010 al 2014 dalla Prof.ssa Joëlle Ducos (Université Paris-Sorbonne) e da Xavier-Laurent Salvador (MCF HDR, Université Paris 13), con il progetto di redazione del *Dictionnaire du français scientifique médiéval*. Questo progetto è supportato dall'*équipe* EA 4509 *Sens Texte Informatique Histoire*;
2. L'Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano (OVI) redige il *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO)*;
3. Le parti hanno un comune interesse per i temi della lessicologia, della lessicografia delle antiche lingue romanze, delle origini del lessico tecnico, delle *digital humanities*;
4. Le Parti hanno avviato, nel novembre 2014, una collaborazione scientifica informale ma strettamente connessa alle rispettive attività istituzionali;

5. Le Parti intendono proseguire la collaborazione intrapresa e dotarsi di strumenti istituzionali efficaci per il coordinamento delle attività comuni e per la realizzazione di programmi scientifici di comune interesse.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convegono e stipulano quanto segue:

Articolo I. Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo II. Finalità.

Il presente accordo è finalizzato a definire un piano di azioni integrate fra le Parti. Le Parti si impegnano, in particolare, a:

1. Istituire un rapporto biunivoco fra il *Dictionnaire de Français Scientifique Médiéval* (redatto dall'équipe del progetto Créalscience) e il *TLIO* (redatto dal personale dell'OVI): tale rapporto si sostanzierà in particolare mediante l'istituzione di un legame diretto e biunivoco fra le voci corrispondenti (vale a dire risultanti dal medesimo etimo) dei rispettivi dizionari, entrambi pubblicati sulla rete internet (<<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>> e <<http://www.crealscience.fr/DFSM/fr/>>);
2. Istituire e sviluppare una collaborazione scientifica con riferimento specificamente ad argomenti lessicografici e lessicologici: si prevede in particolare l'organizzazione di giornate comuni di studio e approfondimento con riferimento allo studio e alla descrizione del lessico (in particolare il lessico tecnico-scientifico) delle lingue antiche e l'approntamento di lavori scientifici riguardanti i detti temi, eseguiti in collaborazione da studiosi afferenti alle Parti;
3. Studiare la possibilità di costruire un *corpus* testuale digitale multilingue, che raccolga testi tecnico-scientifici medievali (latini e romanzi), con la possibilità di mettere in collegamento orizzontale i passi corrispondenti (vale a dire il passo tradotto e il passo di traduzione, o i passi che risultano da una medesima fonte), sul modello del *Corpus DiVo*, del *Corpus CLaVo* e del *Corpus ReMediA* (curati e pubblicati dall'OVI);
4. Costituire il nucleo di una possibile futura rete internazionale che unisca centri e progetti che si interessano di testi tecnico-scientifici antichi e di storia del lessico tecnico-scientifico, al fine di coordinare delle attività comuni ed eventualmente giungere alla formulazione di progetti scientifici condivisi.

Articolo III. Impegni delle Parti.

Nello svolgimento delle attività descritte nell'articolo II, le Parti si impegnano:

1. A lavorare in collaborazione e in stretto coordinamento;
2. A sostenere le attività di ricerca comuni cercando di ottenere, se e quando se ne presentasse la possibilità, i finanziamenti previsti dalle normative nazionali e europee, anche favorendo il coinvolgimento di altri soggetti la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati;
3. A stipulare accordi specifici di partenariato che consentano la partecipazione alle su dette possibilità di finanziamento nazionali o europee.
4. Ogni Parte si impegna inoltre a comunicare alle altre (e, eventualmente, a renderle partecipi) qualora si trovasse coinvolta in attività e progetti, anche dovuti all'iniziativa di terzi, afferenti alle tematiche oggetto della presente convenzione.

Articolo IV. Risorse.

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti potranno sostenere con proprie risorse finanziarie, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte.

Articolo V. Proprietà intellettuale.

1. Conoscenze precedenti

Ogni Parte rimane proprietaria di tutte le sue conoscenze, di qualunque natura esse siano, che siano o no protette da diritti di proprietà intellettuale (brevetto, progetto, modello, marca, diritto d'autore).

2. Risultati propri

Ogni Parte è proprietaria dei risultati da lei sola ottenuti nel corso della durata del presente accordo e delle sue convenzioni di applicazione, che siano o no protetti da diritti di proprietà intellettuale. Ogni Parte decide da sola le misure di valorizzazione e di protezione che intende prendere, e le intraprende da sola.

3. Risultati comuni

I risultati dei lavori fatti in collaborazione sono di proprietà comune delle Parti. Si farà un contratto di coproprietà, in modo da determinare, in particolare, le modalità di protezione e le condizioni di utilizzo e valorizzazione dei risultati.

Articolo VI. Uso dei nomi.

Ogni Parte potrà menzionare, nelle sue comunicazioni afferenti alla presente cooperazione, il nome dell'altra Parte e potrà utilizzare, con l'accordo scritto dell'altra, il logo dell'istituzione.

Articolo VII. Durata dell'accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà una durata di 5 anni. Potrà essere rinnovato mediante un documento firmato dalle Parti.

Articolo VIII. Modifiche della convenzione

Qualunque modifica delle disposizioni contenute nella presente convenzione saranno oggetto di un apposito atto firmato dalle Parti.

Qualunque modifica diventa effettiva alla data della firma dei rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti.

Articolo IX. Cessazione della convenzione.

1. Cessazione per il mancato adempimento di un obbligo

La presente convenzione potrà essere rescissa di diritto da una delle Parti in caso di mancato adempimento da parte dell'altra di uno o più obblighi contenuti in queste clausole.

Questa rescissione diventerà effettiva (e, per constatare tale rescissione, non sarà necessaria alcuna altra formalità, segnatamente giudiziaria) quindici (15) giorni dopo l'invio, per raccomandata con ricevuta di ritorno, da parte della Parte reclamante, di una notifica che esponga i motivi del reclamo rimasti senza effetto, a meno che entro questo lasso di tempo la Parte inadempiente non porti la prova di un impedimento, dovuto a cause di forza maggiore, in ragione del quale non si è potuto soddisfare i propri obblighi contrattuali.

L'esercizio di questa facoltà di rescissione non solleva la Parte inadempiente dal dover soddisfare gli obblighi contratti fino alla data di rescissione del contratto.

2. Cessazione per accordo fra le Parti

Le Parti possono accordarsi in qualunque momento per cessare anticipatamente la presente convenzione. Le Parti decideranno di comune accordo le condizioni di cessazione delle prestazioni e, eventualmente, il risarcimento dovuto all'altra Parte dalla Parte che cessa la collaborazione.

Articolo X. Controversie


In casi di difficoltà relative all'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, le Parti si sforzeranno di risolvere la loro controversia in via amichevole.

Se il disaccordo dovesse prolungarsi, dopo un mese ci si rivolgerà ai tribunali competenti.

A Parigi e a Firenze, il 05/01/2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Université Paris-Sorbonne



Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

